

la possibilità per un qualsiasi produttore del mondo di poter denominare un vino non in base all'origine ma solo al nome che vorrà scegliere, consentirà ad esempio a qualunque imprenditore di qualunque paese del mondo di chiamare il suo vino con il nome delle migliori etichette italiane;

le denominazioni rappresentano la storia, i legami culturali, la specificità delle produzioni, l'impegno per la qualità e sono essenzialmente garanzie a tutela dei consumatori;

la decisione assunta a Bruxelles è grave perché getta un'ombra di sfiducia nell'intero settore, sia nel comparto produttivo, con logiche e conseguenti ricadute occupazionali, e sia in quello delle vendite, con giustificate insoddisfazioni qualitative da parte dei consumatori: una specie di circolo vizioso, insomma, assurdo e controproducente;

se non ritengano opportuno promuovere iniziative, in sede europea, affinché sia rivista la predetta decisione della Commissione, che nulla di positivo provocherebbe all'intero settore, con possibili conseguenze occupazionali. (4-09389)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, deter-

minato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;

la misura dell'indennizzo non è infatti adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;

in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al Ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge 210 sollevate dal Tribunale di Firenze, ha invitato il Legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;

la stessa Corte con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002 ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi: « nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare "equa" rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve

tener conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990);

l'articolo 2, comma 1 della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita, infatti, a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella per un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze annate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia »;

l'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono;

nel caso di riconoscimento postumo del danno, dopo trenta o quaranta anni dalla lesione, lo Stato paga un indennizzo abbattuto del 70 per cento rispetto al valore dell'indennizzo attuale, senza interessi e rivalutazioni;

il decreto 3 novembre 2003 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte);

da tale decreto sono stati esclusi i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, i quali invece hanno diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro;

questa disparità di trattamento tra vaccinati ed emotrasfusi ha sollevato le proteste di molte famiglie di soggetti col-

piti da gravissime malattie dopo essersi sottoposti a trattamenti obbligatori a pochi mesi di vita —:

quali iniziative, anche normative, intenda adottare affinché sia riconosciuto un congruo indennizzo ai soggetti che hanno subito danni da trattamenti obbligatori, essendo la quantificazione del beneficio è spesso inadeguata rispetto alle gravissime lesioni derivanti dalla somministrazione di vaccini;

se, al fine di evitare una disparità tra i danneggiati da trattamenti sanitari facoltativi e i danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, non ritenga di estendere i risarcimenti previsti per gli emofiliaci ai soggetti lesi da vaccinazioni;

se non sia opportuno comprendere nella quantificazione dell'indennizzo anche i danni morali subiti sia dai vaccinati che dalle loro famiglie, dal momento che questi soggetti sono condannati ad una vita limitata fin dalla prima infanzia e tale dramma si estende anche a coloro che li assistono.

(2-01117)

« Peretti, Volontè ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUSETTI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la diffusione del fumo costituisce un danno per la salute pubblica;

dal 1° marzo 2004 non è più consentito fumare sui 130 treni Eurostar e sui 18 nuovi Intercity;

il provvedimento sarà gradualmente esteso a tutti i nuovi Intercity che entreranno in esercizio entro il 2006, quando terminerà il piano di riammodernamento di Trenitalia;

sulle carrozze dei treni il ricambio dell'aria è affidato agli impianti di condizionamento;

la mancata sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento dell'aria sulle

carrozze fumatori, dove ora salgono anche coloro che non fumano, potrebbe recare un danno alla salute di chi viaggia e del personale delle Ferrovie —:

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano adottare al fine di dare risposte adeguate alle problematiche esposte in premessa. (5-02991)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUMIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Croce Rossa Italiana con legge 20 novembre 1995 n. 490 è stata riconfermata Ente pubblico non economico;

la Commissione XII, Affari Sociali, della Camera dei Deputati, ha promosso un'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana, nella tredicesima legislatura, in data 5 novembre 1996, il cui documento conclusivo, redatto il 2 dicembre 1997 approvato dalla Commissione all'unanimità, ha rilevato molteplici disfunzioni in merito: mancato intervento legislativo sulla CRI capace di rispettare i valori e la storia; ripensare la struttura finanziaria; l'organizzazione del bilancio; il controllo di gestione trasferimenti economici dallo Stato e lo sviluppo dell'autofinanziamento; rivedere i servizi gestiti per motivare un processo di riorganizzazione, razionalizzazione ed innovazione; riorganizzare, il personale sul piano professionale, contrattuale e normativo; dare un forte impulso democratico e gestire il ricambio del gruppo dirigente della CRI; rivedere il settore militare per avviare processi di smilitarizzazione al fine di evitare sovrapposizioni interne alla sanità militare e, al tempo, caratterizzare in modo neutrale la presenza nel settore militare al fine di svolgere una funzione positiva e moderna nel contesto internazionale;

la 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, sempre nella tredicesima legislatura, in data 6 dicembre 2001 ha promosso un'indagine conoscitiva

sullo stato della Croce Rossa e nel documento conclusivo, anche i Senatori sono pervenuti alle medesime conclusioni;

risulta a tutt'oggi che le disfunzioni rilevate sia dalla Commissione della Camera dei Deputati che del Senato permangono e che, il nuovo Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2002, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003 che nomina l'Avvocato Maurizio Scelli Commissario Straordinario CRI, non sembra abbia ancora operato in modo tale da eliminare tutte le discrasie riscontrate, ad esempio:

non si è provveduto all'applicazione della legge numero 165 del 2001 inerente la separazione dei compiti politici da quelli amministrativi;

si è creato un volontariato di potere, spesso retribuito ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28/93, che scarica le proprie frustrazioni su inermi lavoratori;

non vi è secondo l'interrogante una linea politica unica logica e conforme alla funzione storica della CRI come ausilio dei poteri pubblici;

non si è attuata la riforma per legge, come suggerito dalla Commissione 12^o della Camera;

non sono state conferite le deleghe per perfezionare la natura pubblicistica dell'Ente, previste sia dal precedente che dall'attuale Statuto;

si attribuiscono incarichi senza seguire le procedure selettive o concordare i criteri;

si spreca pubblico denaro con continui incarichi di consulenza —:

se non ritenga di dover intervenire nei confronti del responsabile politico dell'Ente al fine di verificare, controllare e riportare l'Ente alla normalità, conforme agli altri Enti Pubblici del Comparto. (4-09378)

CHIAROMONTE, CAPITELLI, PAOLA MARIANI, RUSSO SPENA, BOLOGNESI, CATANOSO, SAVO, AZZOLINI, BUFFO, VENDOLA, LUCIDI, VALPIANA, ZANELLA e ROCCHI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il numero di animali impiegati in Italia a fini sperimentali, considerando come riferimento l'anno 2000, sono poco meno di un milione (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001), e quelli impiegati alla voce « Istruzione e formazione » risultano essere 2.835, ovvero lo 0,3 per cento del totale;

presso il Policlinico A. Gemelli di Roma sono in programma esercitazioni laparoscopiche su maiali per il triennio 2003-2005 e per le quali verranno impiegati 250 maiali;

l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede che si possa ricorrere ad animali solo nel caso in cui non esista « un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali »;

esistono centinaia di metodi alternativi, ampiamente documentati dal punto di vista di efficacia didattica, nonché di impatto economico (ad esempio *Dissection vs. Alternatives: a Cost omparison. Human society of the United States (HSUS) (2002)* » www.hsus.org/ace/15305), risultando questi migliori rispetto agli animali nella maggior parte dei casi studiati ed in minima parte equivalenti agli animali stessi, mai inferiori;

è opinione di molti medici, compresi specialisti del settore, che l'impiego di animali a questo scopo sia, oltre che inaccettabile dal punto di vista etico, anche fortemente discutibile sotto l'aspetto scientifico, in termini quindi di sicurezza e tutela del paziente;

già attualmente la pratica di esercizio didattico per la chirurgia è condotta direttamente sul paziente con la supervi-

sione di un medico esperto e che quindi l'impiego di animali a tale scopo è residuale, quindi non incisivo sulla preparazione dei chirurghi;

insieme al modello animale è previsto l'impiego di un simulatore virtuale, il quale riproduce virtualmente l'ambiente peritoneale umano e il cui potenziale è ampiamente documentato;

al termine dell'esercitazione, il maiale viene soppresso, nonostante esso venga sottoposto ad una pratica chirurgica mini invasiva quale è la laparoscopia;

la Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2003, ha emesso la sentenza 10857/03, con cui si puntualizza che l'impiego di animali a scopo didattico è da ritenersi pratica eccezionale e soggetta a norme ancora più restrittive rispetto alle altre attività di impiego di animali —:

quale sia:

la ragione per cui sia stato autorizzato al Policlinico A. Gemelli di Roma l'uso previsto a scopi didattici di 250 maiali;

la ragione per cui, nonostante l'esistenza e l'impiego del simulatore virtuale, venga comunque impiegato l'animale, venendo meno a quanto previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 1992;

la ragione per cui si sia ritenuto di autorizzare l'esercitazione nonostante la maggior parte dei chirurghi non ricorra all'esercizio su animali per l'acquisizione della tecnica;

la ragione per cui l'animale venga soppresso al termine dell'esercitazione nonostante venga sottoposto ad una procedura per definizione mini invasiva;

quali siano le misure che si intendono applicare per promuovere l'impiego di metodi che non ricorrano ad animali.

(4-09379)